

STATUTO

PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OLEVANO ROMANO RM VIA
CAVOUR 38

Numero REA: RM - 1079119

Codice fiscale: 08178001007

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 841 di Racc.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituita una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata:
"PEGASO Cooperativa Sociale a r.l.".

La società è disciplinata dalle norme in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2519 u.c. del codice civile.

Art. 2

La sede della cooperativa è in Olevano Romano (RM).

La Cooperativa potrà istituire su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4

La società ha scopo mutualistico e non di lucro.

Nella costituzione e nell'esercizio dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

La Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, rispettando le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualità prevalente, e di cui agli artt. 2512 e 2513, cod. civ., ed osservando i divieti e gli obblighi di cui all'art. 2514 cod. civ.

La Cooperativa, salva la prevalenza dello scambio mutualistico, potrà svolgere la sua attività anche con terzi e potrà avvalersi, non in via prevalente, di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Lo scopo della società è il seguente:

a) perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nonché lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

b) ottenere tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociale e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa sociale e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata che sono anche alla base del Movimento Cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio, rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

Per il raggiungimento dei fini sociali, la cooperativa può anche aderire ad altri orga-

nismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperative, di lavoro e di servizi, per rendere più efficace la propria azione. Le adesioni ad organismi ed enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altre cooperative, in sede locale, nazionale ed internazionale.

Potrà inoltre far parte di organismi, sia pubblici che privati, associazioni, consorzi costituiti come società cooperative, assume partecipazioni anche nelle cooperative di tipo A) e B) previste dalla legge n. 381/1991 e contribuisce allo sviluppo di cooperative sociali.

Per collegamento funzionale delle attività di tipo a) e di tipo b) di cui all'art. N 1 della Legge 381/91 si intende la realizzazione dell'inserimento lavorativo dei propri soci in situazione di svantaggio e, comunque la loro piena integrazione sociale e partecipazione alla vita attiva, tramite un'attività di assistenza, consulenza, tutoraggio da parte di personale qualificato in grado di fornire un servizio adeguato di accompagnamento ed avviamento al lavoro.

La cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di fornire ai componenti una professionalità specifica nella attività e nei rapporti operativi a seguito indicati, ed agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalla Associazione di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto e dei regolamenti interni.

La cooperativa potrà anche per, il principio della mutualità, destinare nell'ambito delle proprie possibilità fondi ad integrare la previdenza e l'assistenza, compresa quella infortunistica, a favore dei soci.

Art. 5

La cooperativa, senza fini speculativi e tramite la gestione associativa dell'azienda da parte dei soci, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso:

- la promozione e gestione, in proprio e per conto terzi, di servizi socio-sanitari ed educativi, di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione a favore delle persone svantaggiate quali anziani (autosufficienti e non), disabili (fisici e psichici), minori a rischio e non, soggetti con problemi psichiatrici, malati, nefropatici, sieropositivi di HIV e con patologie connesse, tossicodipendenti, alcolisti, giovani, immigrati, apolidi e rifugiati, e comunque a tutti i soggetti che necessitano di intervento sociale, sanitario ed educativo, tenuto conto dell'età, della condizione personale e familiare, della condizione sociale ovvero della rilevanza ai fini dell'interesse pubblico. In generale rivolge la sua attività ad ogni fascia di disagio sociale, sia in forma privata sia in rapporto con Enti pubblici. È dunque scopo sociale della cooperativa ogni attività di servizio sociale, sanitario, assistenziale, educativo, scolastico di base, di ricerca, consulenza e coordinamento di attività socio-sanitaria ed in generale l'insieme dei servizi e delle attività finalizzate alla promozione umana, allo sviluppo e all'integrazione sociale nell'interesse sociale della collettività;
- l'utilizzazione e il coordinamento delle prestazioni gratuite e volontarie offerte da persone od enti;

Le attività che a tal fine la cooperativa intende realizzare sono le seguenti:

- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati a domicilio presso la famiglia e/o presso la scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali, case di cura, case di riposo (in caso di degenza), in luoghi di villeggiatura, colonie marine e montane;
- attività di assistenza medica, infermieristica, sanitaria a carattere domiciliare, op-

pure realizzate presso centri di servizio opportunamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati, connesse anche con l'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina, telesoccorso).

- realizzazione e gestione dei servizi domiciliari o centri per la riabilitazione motoria direttamente o in strutture convenzionate e non;
- attività educativa ed assistenza per minori in strutture scolastiche, residenziali, territoriali, asili nido;
- servizi psicopedagogici, a domicilio, in famiglia, nelle scuole;
- assistenza sociale;
- promozione e attività di inserimento lavorativo;
- gestione e realizzazione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non;
- comunità di tossicodipendenti;
- gestione diretta di attrezzati presidi sanitari e parasanitari;
- gestione di centri ippoterapici, idro-fisio-chinesi e pet-terapy;
- gestione e realizzazione di strutture intermedie, centri diurni, centri di accoglienza diurni, strutture a carattere animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero la cultura e il turismo sociale;
- gestione e realizzazione di strutture protette, comunità alloggio, comunità di convivenza, centri terapeutici, case di riposo, asili nido, case di cura ecc.;
- servizi di accoglienza mediante la gestione di esercizi alberghieri, campeggi, rifugi, centri di vacanza, case per ferie e similari, turismo sociale;
- laboratori artigianali protetti e serre protette con finalità riabilitative/assistenziali;
- animazione culturale ed educativa;
- attività culturali, sportive e parasportive, ricreative, di spettacolo, di comunicazione socio culturali;
- gestione di centri sportivi, parasportivi, ludici e biblioteche comunali;
- realizzazione e gestione di centri per immigrati;
- attività di animazione interculturale;
- realizzazione e gestione di centri informagiovani;
- attività di segretariato sociale;
- attività di trasporto e di accompagnamento dei soggetti di cui al presente articolo;
- manutenzione del verde, gestione di parcheggi e arredo urbano;
- servizi di agricoltura per conto di aziende agricole e florovivaistiche;
- coltivazione, promozione e vendita di prodotti biologici, equo-solidali e locali;
- gestione diretta di bar, tavole calde e mense pubbliche e private e/o in appalto/convenzione con società, enti pubblici o privati;
- attività di formazione professionale, insegnamento, consulenza, ricerca, documentazione e attività editoriali connesse;
- promozione della formazione professionale dei soci;
- promozione e organizzazione di convegni scientifici in materia socio sanitaria ed educativa;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- servizi di pulizia e sanificazione di ambienti pubblici e privati sia interni che esterni;
- realizzazione, installazione, assistenza e manutenzione a favore di imprese, enti e persone di:
 - . impianti idrici, idrosanitari, riscaldamento, climatizzazione;

- . impianti a gas;
- . impianti per cucine, lavanderie,, per potabilizzazione di acque;
- . impianti elettrici, elettronici, telefonici e radiotelevisivi.

Essa si propone inoltre di istituire circoli culturali e di promozione sociale per i propri soci, loro familiari e collaboratori sociali.

Si propone altresì la propaganda degli ideali cooperativi e lo sviluppo della cooperazione di servizio.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- 1) concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private;
- 2) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- 4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, società consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 5) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- 6) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci cooperatori istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci cooperatori, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto ogni forma;
- 7) inoltre la cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi della vigente normativa. La cooperativa si propone altresì lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, programmando i modi e i termini delle opere pluriennali da attuare, il loro finanziamento e quant'altro utile e necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 4 e 5 del presente statuto;
- 8) agevolare la costituzione di cooperative edilizie, per la costruzione di case per i soci, per le loro famiglie e degli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamento, fideiussioni concessioni di mutui, altre operazioni finanziarie o partecipazioni;
- 9) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

Per la realizzazione del proprio scopo la cooperativa può avvalersi anche degli operatori del Servizio Civile secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO III

SOCI

Art. 6

Il numero dei soci cooperatori è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge) che esercitino

arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interesse diretta, in imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Possono essere ammessi come soci i volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. Possono essere soci le persone giuridiche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Possono essere ammessi anche i soci sovventori sia persone fisiche che giuridiche, nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere ammessi come soci le persone svantaggiate, la cui condizione risulti da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione.

Art.7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- A) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- B) precisazione della effettiva attività di lavoro o il motivo della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto;
- C) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà mai essere inferiore a EURO 50,00 (cinquanta/00), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- D) versamento della tassa di ammissione;
- E) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente, organismo o persona giuridica, quale socio o socio sovventore, dovrà contenere:

- 1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- 3) caratteristiche ed identità degli associati;
- 4) quota che si propone di sottoscrivere;
- 5) versamento della tassa di ammissione.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e, per tutti i soci, l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8 trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione - sempre non restituibile - e di quanto previsto nel comma A) dell'art. 22. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla annotazione nel libro soci.

Ogni socio sarà iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie di soci indicati dall'art. 6.

Art. 8

I soci dovranno versare la tassa di ammissione, se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in nessun caso restituibile, e sottoscrivere la quota o le

quote di cui al comma c) del precedente art. 7.

Essi sono obbligati, oltre che al predetto versamento della tassa di ammissione;

A. al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22;

B. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;

C. a partecipare all'attività dell'impresa sociale secondo le sue necessità e conferendo anche il proprio lavoro o opera professionale, se persone fisiche.

Art. 9

È fatto divieto ai soci persone fisiche di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte, o scioglimento dell'Ente, Organismo o persona giuridica.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

A. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Art. 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente Art. 6, di quelli in possesso dei requisiti di legge per aver diritto - se persone fisiche - alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci persone fisiche che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

Art. 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio;

A. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto, o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto F;

B. che senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

C. che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte e dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

D. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'Art. 9;
E. che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;
F. che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
G. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
H. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fondamenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, su tali materie, saranno demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 39 del presente statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio, dovranno proporre un'istanza scritta al Collegio arbitrale, rimettendo al suo presidente a mezzo raccomandata e, a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale sociale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio. In ogni caso il consiglio di Amministrazione potrà quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società e i soci, rinviare il rimborso fino a due anni, dall'approvazione del suddetto bilancio. Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Art. 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente Art. 15 allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 17

I soci receduti, decaduti od esclusi, e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti art. 15 e 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinario.

Art. 18

In caso di recesso, decadenze e esclusione, i diritti di soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art. 19

Ai soci lavoratori quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa può spettare una retribuzione aggiuntiva in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, concluse le registrazioni contabili di chiusura del conto economico dell'esercizio, ed in presenza di tutte le condizioni di legge, determinerà annualmente l'ammontare del ristorno complessivo massimo disponibile per i Soci lavoratori da proporre in Assemblea Soci, in misura non superiore comunque al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessi spettanti al Socio lavoratore durante l'anno

Art. 20

La prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da appositi regolamenti interni, redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

Art. 21

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. L'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative al fine dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sarà quello indicato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 22

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da:

a1. un numero illimitato di quote o azioni ciascuna di valore nominale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;

a2. dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori;

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accertamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque libertà che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il patrimonio e conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve di cui alle lettere b) e c) del presente articolo sono indivisibili e non possono essere distribuite tra i soci per qualsiasi motivo sia durante la vita dell'Ente che all'atto del suo scioglimento, in conformità all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Art. 23

Le quote o azioni dei soci cooperatori e le azioni nominative sottoscritte dai soci sovventori dovranno essere versate all'atto della sottoscrizione.

Art. 24

Le quote non possono essere sottoposte a pegni o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute da soci sovventori sono liberamente trasferibili quando alle stesse non sia assegnato alcun diritto di voto.

Sono trasferibili con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione qualora abbiano diritto ad uno o più voti.

Art. 25

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, con i conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con i criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie; nonché redigendo la relazione al bilancio, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale alle paghe contrattuali vigenti per i lavoratori similari.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Art. 26

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalle leggi vigenti;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperativa nella misura di quanto previsto dalle leggi vigenti;
- c) ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea in conformità a quanto stabilito dall'art. 7) della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni fruttiferi postali, aumentata di 2,5 punti ragguagliata al capitale affettivamente versato;
- e) ad eventuale riserva straordinaria;
- f) ai fini mutualistici (Art. 2536 - 2° comma C.C.).

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), che la totalità degli utili venga destinata alle riserve di cui alle lettere A9 ed e), indivisibili a norma dell'art. 21.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 27

Sono organi della Società:

- A - l'assemblea dei soci;
- B - Il Consiglio di Amministrazione;
- C - il Presidente;
- D - il Collegio dei Sindaci.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 28

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella loro sede o altrove) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 29

L'assemblea ordinaria:

1. approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con il relativo bilancio di previsione;
 2. approva il bilancio consuntivo;
 3. procede alla nomina della cariche sociali;
 4. determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
 5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
 7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 30

In prima convocazione, l'assemblea - sia ordinaria sia straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentanti la metà di uno o più soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea - sia ordinaria sia straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Art. 31

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o per divisione, ovvero secondo la modalità determinate dall'assemblea stessa e comunque mai contrarie a norme inderogabili di legge.

Art. 32

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota o delle azioni nominative possedute.

Il socio può farsi rappresentare dall'assemblea da altro socio, non amministratore, né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Il socio sovventore persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

A ciascuno dei soci sovventori, persona giuridica spettano da uno a cinque voti, in relazione ai conferimenti. Voti che saranno stabiliti da apposito regolamento.

I voti attribuiti ai soci sovventori non debbono in nessun caso superare un terzo dei voti spettanti all'assemblea.

La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali o Regionali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto al voto.

Art. 33

L'assemblea - tanto in sede ordinaria che straordinaria - è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorrono due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 34

Ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 2540 C.C. ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunti dalla cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro della sede sociale alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentirne la massima partecipazione dei soci alle assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far procedere l'assemblea generale da assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di 50 soci.

Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

A. le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;

B. le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;

C. anche per l'assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere almeno 24 ore successiva a quella della prima;

D. nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di 50 soci e, eventualmente, le località di convocazione delle assemblee e separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiore ai 50;

E. nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assem-

blea generale per le elezioni dei propri delegati a questa assemblea.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili alle medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentanti, i propri delegati all'assemblea generale.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo anche le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i suoi delegati siano presenti nell'assemblea generale.

Art. 35

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 (tre) a n. 9 (nove) consiglieri secondo quanto, di volta in volta, deciso dall'assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per una durata non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili

I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quello dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando vi sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera con raccomandata A/R da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.

Quando si tratta di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado, il consigliere interessato deve abbandonare la riunione.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede, nelle segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b. redigere i bilanci consuntivi entro e non oltre il mese di febbraio;
- c. compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto e da sottoporre all'assemblea dei soci;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività: tra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e. concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f. deliberare e concedere avalli cambiari e fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- h. assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- j. designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- k. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- l. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal punto 6 dell'art. 5 del presente statuto;
- m. deliberare l'adesione o l'uscita di altri organismi, enti o società;
- n. deliberare l'apertura di succursali, agenzie, rappresentanze.

Art. 36

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

Art. 37

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto in parte, al Vice Presidente, o a un membro del Consiglio; nonché, con

speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 38

L'assemblea volontariamente può nominare o qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2377 del codice civile dei soci deve nominare un Collegio Sindacale e/o un Revisore, e ne determina i relativi compensi

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

L'assemblea dei soci può nominare per il controllo contabile, in alternativa al Collegio Sindacale, un revisore.

Ai membri del Collegio Sindacale ed al Revisore sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni previste dalla legge.

Il Collegio Sindacale ed il Revisore restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 39

Il Collegio Sindacale o il Revisore rispettivamente, quando sia nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni dell'Assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Art. 40

Qualsiasi controversia fra soci, ovvero fra questi e la società ed i suoi organi suscettibili di composizione di via arbitrale verrà deferita alla cognizione inappellabile di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Tivoli su richiesta della parte più diligente. Al giudizio arbitrale si applicheranno le norme di procedura della Camera Arbitrale del Lazio.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 42

In caso di cessazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto a fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 30/1/1992 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43

Per meglio disciplinare il regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art.44

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 21, 25 e 41 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate, sia durante la vita che all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Art.45

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice

Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmato: LUPI Ersilia

ANGELO NIGRO NOTAIO